

8) l'allegato XXI è così rettificato:

a) il punto 3.2.19 è sostituito dal seguente:

«3.2.19. "Obiettivo di resistenza all'avanzamento": resistenza all'avanzamento che deve essere riprodotta al banco dinamometrico.»;

b) il suballegato 4 è così modificato:

i) al punto 5.1.1.1, la riga corrispondente al simbolo «RR» è sostituita dalla seguente:

«RR è il valore della classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici del singolo veicolo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in kg/tonnellata.»;

ii) al punto 5.1.2.1, la riga corrispondente al simbolo «RR» è sostituita dalla seguente:

«RR è il valore della classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici del singolo veicolo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in kg/tonnellata.»;

iii) al punto 8.2, secondo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I valori dell'obiettivo di resistenza al moto sono quelli calcolati con il metodo descritto al punto 5.1 del presente suballegato.»;

c) nel suballegato 6a è inserito il seguente punto 3.7.3:

«3.7.3. In particolare, le emissioni allo scarico misurate in una prova ATCT non devono essere superiori ai limiti di emissione Euro 6 applicabili al veicolo sottoposto a prova definiti nel regolamento (CE) n. 715/2007, allegato I, tabella 2.»

17CE2033

